

Articolo 4 ASSOCIATO

1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche nonché le società costituite in qualsiasi veste giuridica, le associazioni con o senza personalità giuridica, le fondazioni e i comitati, in persona del legale rappresentante.
2. La qualifica di associato è riservata a coloro che supportano la libera circolazione stradale per le autocaravan, che non abbiano mai leso l'onore, il decoro e la reputazione dell'Associazione e che non svolgano attività in contrasto con gli scopi previsti dall'articolo 3 del presente statuto.
3. L'associato non ha alcuna responsabilità economica verso terzi.
4. L'associato può partecipare a incontri in rappresentanza dell'Associazione come previsto all'articolo 12, comma 1, lettera C.

Articolo 5 ADESIONE

1. La qualifica di associato si acquisisce con il ricevimento della tessera sociale valida per l'anno in corso, previo versamento del contributo associativo.
2. Il versamento del contributo associativo ha valore di proposta contrattuale.
3. Il Gruppo Operativo, con insindacabile giudizio a maggioranza assoluta, può decidere di non accettare una proposta di adesione, ordinando al Tesoriere di restituire l'integrale importo ricevuto.
4. L'importo e le modalità di versamento del contributo sono stabiliti di anno in anno dal Gruppo Operativo secondo quanto previsto all'art. 11, comma 2, lett. a).
5. Il contributo associativo per l'anno 2011 è fissato a partire da 35,00 euro.
6. L'adesione all'Associazione è a tempo determinato scadendo automaticamente il 31 dicembre di ogni anno a prescindere dal momento in cui sia stato versato e registrato il contributo.
7. La tessera sociale è nominativa e afferente al nucleo familiare convivente. Qualora l'associato sia una persona giuridica la tessera è intestata e afferisce esclusivamente al legale rappresentante.
8. La tessera sociale è intrasmissibile sia per atto *inter vivos* che per atto *mortis causa*.
9. L'invio del contributo associativo comporta il riconoscimento e l'accettazione delle norme del presente statuto.
10. L'associato ha facoltà di recedere in qualsiasi momento tramite invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno. Salvo quanto previsto dal comma successivo, l'associato che recede non ha diritto alla restituzione della somma versata.
11. Se il recesso dell'associato avviene entro 15 giorni dal versamento del contributo, l'Associazione con assegno inviato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno provvede alla restituzione della somma versata dall'associato detrando dall'importo le spese di produzione e spedizione del materiale e quelle inerenti le operazioni di rimborso.

